



Informativa per la clientela di studio

N. 5 del 20.01.2016

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Legge di Stabilità 2016: le principali novità fiscali

Gentile Cliente,

facendo seguito alle nostre circolari dei giorni scorsi, con la stesura del presente documento informativo, desideriamo aggiornarla in merito alle altre principali novità previste dalla Legge di Stabilità 2016. Su alcuni argomenti, in particolar modo più interessanti, daremo comunque ulteriore informazione con separata circolare.

Le principali novità fiscali della Legge di Stabilità 2016

NOVITÀ PER LE IMPRESE

Super ammortamento

È previsto un incentivo fiscale per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. I beni devono essere nuovi (o mai usati).

L'agevolazione interessa tutti i beni strumentali, esclusi i fabbricati e le costruzioni, i beni a più lunga vita utile con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (silos, serbatoi, eccetera) e alcuni beni indicati nell'allegato alla norma. Il beneficio non compete per i beni immateriali e per i beni usati.

Il beneficio consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione del 40%, con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria (per la quota capitale). L'agevolazione riguarda le imposte sui redditi e non anche l'IRAP e compete sia alle imprese che ai professionisti. In pratica, a fronte di un costo di acquisto pari a 100, la deduzione dell'ammortamento fiscale potrà essere effettuata su 140.

Il beneficio riguarda anche i mezzi di trasporto (autocarri, autovetture, motocicli e ciclomotori). Il costo fiscale delle autovetture (massimo 18.076 euro) è incrementato nella stessa misura del 40% (fino a 25.306 euro).

L'incremento del limite non riguarda le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Il maggior ammortamento compete come al solito nelle percentuali di deducibilità del 20% (dell'80% per agenti e rappresentanti). Nel primo anno di

	<p>entrata in funzione del bene, la maggiorazione del 40% si applica alla metà della quota di ammortamento ordinariamente deducibile.</p> <p>In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento, nel determinare la plusvalenza/minusvalenza non si potrà tenere conto della maggiorazione del 40 per cento. L'agevolazione non torna applicabile per il noleggio a lungo termine.</p>
<p>Sgravio contributivo assunzioni 2016</p>	<p>A fronte di un'assunzione a tempo indeterminato effettuata da un datore di lavoro privato, effettuata nel 2016, è riconosciuto un esonero contributivo per un massimo di 24 mesi e pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ma con un tetto massimo annuo di 3.250 euro. Sono esclusi i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. Il lavoratore non deve aver lavorato per la stessa azienda nei tre mesi prima dell'entrata in vigore di questa legge (1° gennaio 2016). L'agevolazione riproduce, con durata e importi ridotti, quella già in vigore nel 2015.</p>
<p>Regime fiscale “premi produttività”</p>	<p>Si applicherà a regime un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali del 10%, nel limite di 2.000 euro lordi ai “premi di risultato di ammontare variabile” legati ad “incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”. Gli incrementi saranno misurabili e verificabili coi criteri definiti dal ministro del Lavoro entro 60 giorni dal primo gennaio. In ogni caso, i premi agevolati andranno erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Dlgs 81/2015. L'agevolazione sulla produttività si potrà applicare solo al settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro. In caso di cambio di sostituto d'imposta, quest'ultima condizione va attestata dal beneficiario per iscritto.</p>
<p>Rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche</p>	<p>Viene riproposta la possibilità, per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, di rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni che possono produrre effetti sulla determinazione delle plusvalenze tassabili, ai sensi dell'art. 67, D.P.R. 917/1986 (Tuir). La scadenza per perizie e versamento dell'imposta è fissata al 30 giugno 2016 e la data di riferimento dei nuovi valori è il 1° gennaio 2016. La aliquota dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione è: 8% per le partecipazioni e terreni edificabili.</p>
<p>Le modifiche al regime forfettario</p>	<p>Vengono elevate le attuali soglie di ricavi differenziate per categorie di attività (commercio 30-40-50.000 euro - professionisti 30.000 euro, ecc.). Inoltre, per le nuove partite IVA l'imposta sostitutiva sarà del 5 per cento (in luogo di quella ordinaria del 15 per cento) per i primi 5 anni di attività. Viene estesa la possibilità di accedere a questo regime anche ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno un'attività in proprio, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o pensione non superi i 30.000 euro. La contribuzione previdenziale viene ridotta del 35% (con un montante contributivo proporzionalmente ridotto).</p>

Rivalutazione beni aziendali	<p>La Legge di Stabilità 2016 reintroduce la possibilità di rivalutare i beni d’impresa. È previsto: (i) l’adeguamento dei valori di beni e partecipazioni già risultanti dal bilancio dell’esercizio 2014 e ancora posseduti al termine di quello successivo (31-12-2015); (ii) il versamento di un’imposta sostitutiva entro il 16 giugno 2016 del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni); (iii) la possibilità di affrancare la riserva in sospensione d’imposta contabilizzata a fronte della rivalutazione versando un ulteriore tributo del 10 per cento. Non è possibile rivalutare l’avviamento e gli oneri pluriennali.</p>
Assegnazione/cessione agevolata ai soci	<p>Con la Legge di Stabilità 2016 viene data la possibilità, dall’1.01 al 30.09.2016, per le società, di assegnare o cedere ai soci gli immobili e i beni mobili registrati (tutti non strumentali per destinazione), beneficiando di riduzioni fiscali sulle imposte dirette e indirette. Le società possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari all’8% (o del 10,5% per le società non operative). È possibile usufruire del beneficio dell’imposta sostitutiva a condizione che i soci risultino tali alla data del 30 settembre 2015. Le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Analoghi incentivi anche per le trasformazioni di società commerciali in società semplici.</p>
Estromissione immobili impresa individuale	<p>L’imprenditore individuale può, entro il 31 maggio 2016, escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, pagando un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP (8%). Non sono dovute imposte di registro, ipotecarie e catastali.</p>
Decorrenza riforma sanzioni tributarie	<p>Si anticipa la riforma delle sanzioni amministrative al 1° gennaio 2016. Originariamente l’entrata in vigore era fissata al 1° gennaio 2017.</p>
Nuova disciplina note di variazione	<p>In caso di fallimento note di accredito già da emettere all’atto dell’apertura della procedura fallimentare.</p>

NOVITÀ PER I PRIVATI

Rateazione debiti tributari	<p>Si consente, ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, di essere riammessi alla dilazione.</p> <p>Il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.</p>
------------------------------------	--

Part-time prepensionamento	I dipendenti del settore privato assunti a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 2018 il diritto alla pensione di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro possono ridurre l'orario di lavoro. I lavoratori devono però aver già maturato i requisiti minimi di contribuzione. La riduzione di orario deve essere compresa tra il 40 e il 60% e non può durare oltre il termine di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Durante il part-time il lavoratore riceve oltre alla relativa retribuzione, la parte di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l'orario non lavorato. Quest'ultima somma non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Inoltre viene versata la contribuzione figurativa per le ore perse.
No tax area pensionati	È previsto un leggero aumento delle soglie di reddito della "no tax area", che passano: (i) da 7.750 euro a 8.000 euro, per i pensionati con età anagrafica superiore ai 75 anni; (ii) da 7.500 euro a 7.750 euro, per i pensionati con età anagrafica inferiore ai 75 anni.
Voucher babysitter	Viene prolungato al 2016 il voucher con cui le mamme, in alternativa al congedo parentale, possono chiedere un voucher dell'importo massimo di 600 euro per pagare la babysitter o l'asilo. Nel 2016 il voucher potrà essere chiesto anche dalle lavoratrici autonome e dalle imprenditrici secondo le modalità indicate in un decreto ministeriale da adottare entro 60 gg dall'entrata in vigore di questa legge.
Opzione donna	Il regime sperimentale per le donne (c.d. "opzione donna") che intendono lasciare il lavoro con 35 anni di contributi e 57anni e 3 mesi (se dipendenti) e 58 anni e 3 mesi (se autonome) di età (e la pensione calcolata con il metodo contributivo) viene esteso al 2016, anno in cui devono essere maturati i requisiti.
Multe stradali	Diventano accertabili in automatico l'omessa revisione, il sovraccarico e la mancanza di copertura assicurativa RC auto.
Card giovani	Dal 2016 tutti i cittadini italiani o europei residenti in Italia che compiono 18 anni riceveranno una carta elettronica con importo massimo di 500 euro per il 2016 da utilizzare per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 